

Quesiti di natura sanitaria rivolti al medico federale, dottor Giuseppe Fischetto.

ASSICURAZIONE ISTRUTTORI

DOMANDA

Sono istruttrice FIDAL da 1 anno, ed attualmente insegno ad Esordienti di età compresa tra 7 e 9 anni. Sono stata di recente al corso Coni per dirigenti e, oltre al fatto che già in precedenza nutro delle perplessità sull'argomento, sono venuta a conoscenza con certezza delle responsabilità che ha l'istruttore verso i suoi piccoli allievi. La mia domanda è: se un bambino si fa male, i suoi genitori possono dire che non l'ho seguito con attenzione e farmi causa? Ho chiesto esplicitamente alla assicurazione. Insomma, vorrei sapere qual è la tutela se un genitore sporge denuncia all'istruttore

RISPOSTA

Nel vasto campo assicurativo, occorre chiarire innanzitutto gli ambiti all'interno dei quali ci si muove: polizze infortuni e polizze RCT. Le polizze infortuni coprono i danni fisici derivanti da fatti accidentali avvenuti nell'ambito della vita sportiva, o quotidiana, o da incidenti stradali, o domestici, o scolastici e così via. Queste polizze sono strutturate a diversi livelli, e sono in genere dimensionate a seconda delle esigenze e richieste individuali, alle quali sono rispettivamente proporzionati i premi da pagare. Infatti oltre che per invalidità permanente, ci si può assicurare anche per temporanea, parziale o totale, con o senza franchigia, con o senza copertura di spese mediche, con o senza diaria da infortunio o da ricovero etc etc. La strutturazione delle polizze è in genere correlata alle esigenze individuali del soggetto assicurato, o di chi lo assicura, oltre che alle prestazioni richieste, e, naturalmente, al massimale assoluto di invalidità stipulato. È noto che, nel caso di un tesserato sportivo, esiste generalmente una polizza base legata automaticamente al tesseramento federale, che in genere copre, con cifre non elevate, la invalidità permanente o la morte derivante da un infortunio legato all'attività sportiva.

Tali polizze sono integrabili con altre più

complete ed allargate, sia da parte dello stesso praticante individualmente, che, ad esempio, da parte della società sportiva per cui è tesserato, o anche della stessa struttura (centro sportivo, palestra, organizzatore di corsi etc) che organizza o gestisce l'attività.

L'esigenza di integrazione è tanto più alta, quanto più elevato è il livello dei praticanti, o il loro rischio, collegato alla attività che normalmente svolgono nella vita quotidiana (professionista, casalinga, studente, giovane, anziano etc) Altra cosa, invece, sono le polizze RCT, ovvero di Responsabilità Civile verso Terzi che scatta quando comportamenti colposi (o dolosi), esitano in danni ad altri, con conseguente richiesta di risarcimento. Questo è il caso esposto dalla richiedente. Situazioni talora accidentali e non volute, possono condurre a querele giudiziarie in un'epoca in cui, purtroppo, il contenzioso "da indennizzo", nella vita sociale, incrementa quotidianamente, con cavilli sempre più sottili, legati talora, in casi come questo, ad una richiamata insufficiente od omessa vigilanza da parte di un responsabile, come un istruttore, oppure a presunta pratica di esercizi o allenamenti fatti eseguire impropriamente agli allievi, con conseguente infortunio. È necessario che il centro o la struttura, o la società sportiva per cui si lavora abbiano una copertura assicurativa RCT (primaria, oppure complementare), che copra sia le responsabilità oggettive della struttura, che quella individuale di chi ci lavora. È sicuramente utile ed opportuno, comunque, che anche un istruttore abbia la propria copertura RCT individuale, che lo garantisca in caso di contenziosi. La pretestuosità legale, infatti, non smette di stupirci quotidianamente. Nel caso in cui, infatti il risarcimento infortuni non soddisfi totalmente l'infortunato (per limiti di polizza rispetto a quanto richiesto), lo stesso, o chi per lui, può richiedere risarcimenti sia al centro sportivo, che a chi espletava l'attività di istruttore. E questo, purtroppo, accade spesso, anche perché talvolta le stesse compagnie assi-

curative cavilano sul risarcimento degli infortuni. Non c'è alcun dubbio sulla utilità di una copertura di Responsabilità Civile per l'attività professionale che si svolge, visto anche il relativamente basso costo di tale tipo di polizze, nelle quali, inoltre, conviene fare includere anche la clausola di copertura delle spese legali.

BLS

DOMANDA

È possibile avere informazioni circa l'obbligatorietà o meno per una associazione sportiva di avere in campo, in ogni seduta di allenamento, una persona che abbia frequentato un corso di primo soccorso (BLS) o anche di BLSD? C'è un regolamento preciso a riguardo?

RISPOSTA

Nella sostanza, non esiste al momento alcuna obbligatorietà sulla presenza di persone in possesso dell'attestato di BLS o BLS-D (per i non addetti ai lavori "Basic life support" e "Basic Life Support Defibrillator") durante sedute di allenamento; né tantomeno esso è un obbligo per una società sportiva. Nella forma, indubbiamente l'evoluzione socio culturale sta portando, con il passare degli anni, ad una cultura della assistenza rianimatoria di base nella popolazione, a livello di lavoro, o di posti di aggregazione, o di uffici pubblici o di stazioni di mezzi di trasporto e così via. È quanto avviene sia all'estero che in Italia. E per questo motivo si moltiplicano i corsi di BLS e BLS-D, che, mentre in passato erano frequentati da personale operante nell'ambito della sanità o dei mezzi di trasporto malati etc, pian piano si sono allargati a personale di organizzazioni volontarie di soccorso, di protezione civile etc.

Anche nel mondo sportivo sta crescendo la coscienza su questo importante tema, e non c'è dubbio alcuno sulla utilità di un sempre maggior numero di operatori in grado di prestare la cosiddetta assistenza vitale di base (massaggio cardiaco, respirazione



artificiale o addirittura defibrillazione semiautomatica, ove esistano gli strumenti e le competenze) in situazioni emergenti che potessero verificarsi sui campi di allenamento o gara: non frequenti - per fortuna - ma purtroppo ad esito spesso infelice; le cronache dei giornali ce li ricordano.

Anche CONI Servizi con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma stanno effettuando corsi di BLS e BLS-D rivolti ad operatori del mondo dello sport. La stessa FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) si è mossa e si muove in questo senso.

Ben venga, per il futuro, una sempre maggior sensibilità e cultura su questo tema, e, perché no, anche qualche innovativa normativa in tema di assistenza e prevenzione in ambito sportivo.

NON COMPETITIVE: RESPONSABILITÀ.

DOMANDA

Sono presidente di una società amatoriale. Vorrei porre un quesito: se io organizzo una gara FIDAL, e, in contemporanea, organizzo anche una non competitiva, suppongo che la non competitiva non goda della copertura sanitaria. La mia domanda è come mi posso tutelare in merito? Qualcuno mi suggerisce di fare un'assicurazione, ma l'assicurazione secondo me vuol sapere con almeno 3/4 giorni di anticipo i nomi dei partecipanti e la cosa è un po' difficile; infatti, nelle non competitive, i partecipanti si iscrivono sul posto la mattina, poco prima del via. Qualcuno mi suggerisce di far firmare una liberatoria, ma con i minori, come si fa? Se firma un genitore, questa liberatoria ha valore oppure è solo carta straccia? Esiste un modulo prestampato di liberatoria? Mi chiedo: ma una grande maratona, Roma per esempio, che ha la sua bella stracciadina non competitiva, come agisce?

RISPOSTA

Il problema è molteplice. Da un lato riguarda la tutela sanitaria di attività sportiva agonistica o non agonistica; e dall'altro la Responsabilità civile verso terzi.

E' scontato che per partecipare ad una gara ufficiale FIDAL in programma, gli atleti devono essere tesserati, e per questo motivo automaticamente ed obbligatoriamente in regola con la certificazione di idoneità alla attività sportiva "agonistica" op-

pure "non agonistica". Il presidente di società al momento del tesseramento di un atleta conferma implicitamente il possesso del certificato di idoneità, secondo il DM del 18.02.1982 e DM 28.02.1983.

La definizione agonistica o non agonistica riguarda, come è noto, categorie di tesserati definite tali dalla Federazione (per la FIDAL sono agonisti ragazzi, cadetti, allievi, junior, promesse, senior ed amatori-veterani; le altre categorie sono per definizione non agonistiche).

La responsabilità di un organizzatore, in questo caso, riguarda solo la verifica o vigilanza dell'effettivo possesso del tesseramento (che automaticamente rimanda sul presidente di società sportiva tesserante la responsabilità di verifica e possesso di certificazione di idoneità).

Ben diverso è il problema delle manifestazioni "non competitive".

Realmente, nel voler definire un simile evento, siamo in una specie di zona grigia. Esso potrebbe essere, infatti:

- un semplice evento aggregativo, di tipo ludico-ricreativo, non richiedente una stretta e formale verifica di idoneità medica; in questo caso "non" è formalmente organizzato da una Federazione o da un Ente di Promozione sportiva, o dal CONI o da organizzatori da loro delegati; non ci sono verifiche "formali" di tempi o classifiche da parte di giudici, e così via;

- Viceversa, lo stesso evento potrebbe assumere le sembianze di una manifestazione "non agonistica", ove classifiche, tempi e giurie fossero rappresentate in modo più formale, così come la organizzazione fosse fatta da parte di una Federazione sportiva o di un Ente di promozione sportiva. In questo secondo caso, a volere essere più strettamente fiscali, i partecipanti dovrebbero possedere un certificato di idoneità ad attività sportiva non agonistica (DM 28.02.2983).

Appare chiaro che, nel caso di una "non competitiva pura", le società sportive non sono assolutamente coinvolte nella garanzia della salute dei loro tesserati, e che, invece, la partecipazione all'evento - chiamiamolo ludico-ricreativo - è a titolo as-

solutamente personale, del soggetto maggiorenne o del genitore/i responsabili.

In questo caso sarebbe consigliabile che nel modulo sottoscritto per l'iscrizione (che è bene contenga i dati del documento di identità, se maggiorenne, o del tutore se trattasi di un minorenne, oltre alla formula sulla privacy), sia inserita, a fini preventivi ed educativi, una autodichiarazione di stato di buona salute, che serva perlomeno a ricordare a chi lo compila e firma la necessità di apprestarsi ad una qualsivoglia generica manifestazione in condizioni di salute ottimali.

Ciò non avrebbe il senso di una "liberatoria" in senso stretto, che nella giurisprudenza italiana, in tema di sanità, incontra ostacoli giuridico-costituzionali; ma aiuterebbe certamente a fare una possibile prevenzione e selezione.

Inoltre, ciò potrebbe facilitare, a mio parere, la sottoscrizione da parte dell'organizzatore di una convenzione con una società assicurativa, che, in relazione all'evento, si sentirebbe certamente meno a rischio.

I premi della polizza, a questo punto, sarebbero oltretutto legati non tanto alla lista nominativa dei partecipanti (che scaturisce automaticamente dai moduli di iscrizione firmati), quanto al numero complessivo dei partecipanti formalmente iscrivibili o iscritti o in linea di massima prevedibili.

Inoltre, le responsabilità dell'organizzatore sarebbero legate, in questo modo, non alla salute "individuale" e precedente dei soggetti che si iscrivono, ma alla verifica, protezione e tutela del percorso, di cui avrebbero responsabilità diretta o indiretta gli organizzatori stessi o gli operatori; ed inoltre alla efficace assistenza medica per emergenza su campo (ambulanza, medici etc) prestata a partecipanti che doversero avere infortuni o malori di vario tipo etc etc. Assistenza che ogni organizzatore di evento pubblico deve, secondo la legge, prevedere, altrimenti potrebbe formalmente scattare una responsabilità oggettiva e/o soggettiva.

Proprio per questo motivo e con queste finalità dovrebbe essere stipulata una polizza RCT, e non invece, su ogni singolo individuo iscritto all'evento non competitivo.

Inviare i vostri quesiti all'indirizzo di posta elettronica sanitario@fidal.it. Affinché siano pubblicati, vi preghiamo di contenere il testo in un massimo di dieci righe (600 caratteri, spazi inclusi).